

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0166/2000

20 giugno 2000

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente (5860/1/00 – C5-0182/2000 – 1998/0333(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatrice: Hiltrud Breyer

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 2 dicembre 1999 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente (COM(1998) 591 - 1998/0333 (COD)).

Nella seduta del 13 aprile 2000 la Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (5860/1/00 - C5-0182/2000).

Nella riunione del 21 gennaio 1999 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori aveva nominato relatrice Hiltrud Breyer.

Nelle riunioni del 24 maggio e 20 giugno 2000 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 26 voti favorevoli e 20 contrari.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Carlos Lage e Alexander de Roo (vicepresidenti), Hiltrud Breyer (relatrice), Per-Arne Arvidsson, Maria del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Philip Rodway Bushill-Matthews (in sostituzione di Marielle de Sarnez), Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Carlo Fatuzzo (in sostituzione di Françoise D. Grossetête), Francesco Fiori (in sostituzione di Ria G.H.C. Oomen-Ruijten a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Roger Helmer, Mary Honeyball (in sostituzione di Marie-Noëlle Lienemann), Anneli Hulthén, Marie Anne Isler Béguin, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione di Cristina Gutiérrez Cortines), Bernd Lange, Peter Liese, Torben Lund, Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Patricia McKenna, Jorge Moreira Da Silva, Emilia Franziska Müller, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Karl Erik Olsson, Guido Sacconi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (in sostituzione di Eija-Riitta Anneli Korhola a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Karin Scheele, Ursula Schleicher (in sostituzione di Christa Kläß), Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Catherine Stihler, Antonios Trakatellis, Joaquim Vairinhos (in sostituzione di Rosemarie Müller) e Phillip Whitehead.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 20 giugno 2000.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente (5860/1/00 – C5-0182/2000 – 1998/0333(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (5860/1/00 – C5-0182/2000),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 591²),
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000) 223³),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0166/2000),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C .

² GU C 53 del 24.2.1999, pag. 8.

³ GU C .

(Emendamento 1)
Considerando (10)

(10) Per facilitare il riesame della presente direttiva nel 2004, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la ricerca sugli effetti del benzene e del monossido di carbonio.

(10) Per facilitare il riesame della presente direttiva nel 2004, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la ricerca sugli effetti del benzene e del monossido di carbonio. ***In materia vanno considerati non solo l'inquinamento dell'aria all'aperto, ma anche quello dell'aria in ambienti chiusi.***

Motivazione

La posizione espressa dal Parlamento in prima lettura in merito all'aria in ambienti chiusi va ripresa nel considerando (10) della posizione comune.

(Emendamento 2)
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

1. Gli Stati membri provvedono alla regolare diffusione di informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'ambiente di benzene e monossido di carbonio al pubblico e agli opportuni organismi, quali associazioni per la protezione dell'ambiente, associazioni dei consumatori, associazioni rappresentative della popolazione sensibile ed altri organismi sanitari interessati, tramite, ad esempio, mezzi radiotelevisivi, stampa, schemi informativi o reti informatiche, televideo, telefono o fax.

1. Gli Stati membri provvedono alla regolare diffusione di informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'ambiente di benzene e monossido di carbonio al pubblico e agli opportuni organismi, quali associazioni per la protezione dell'ambiente, associazioni dei consumatori, associazioni rappresentative della popolazione sensibile ed altri organismi sanitari interessati, tramite, ad esempio, mezzi radiotelevisivi, stampa, schemi informativi o reti informatiche, ***come per esempio Internet***, televideo, telefono o fax.

Motivazione

Internet è una fonte d'informazione alla quale si fa più che sovente ricorso in sede di divulgazione presso l'opinione pubblica dei dati sulla qualità dell'aria ambiente. Poiché, a giudizio della relatrice, il concetto "Internet" non coincide con il concetto di "reti informatiche", esso viene reintrodotta nel presente emendamento come già avvenuto in sede

di prima lettura (emendamento 7).

(Emendamento 3)
Articolo 6, paragrafo 2

2. Quando rendono pubblici i piani o i programmi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri li mettono anche a disposizione degli organismi indicati al paragrafo 1 del presente articolo della presente direttiva. Questo riguarda anche la documentazione richiesta dall'allegato VI (II).

2. Quando rendono pubblici i piani o i programmi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri li mettono anche a disposizione degli organismi indicati al paragrafo 1 del presente articolo della presente direttiva. **In materia si deve provvedere in particolare ad informare anche le persone interessate dalle deroghe di cui all'articolo 3, paragrafo 2.** Questo riguarda anche la documentazione richiesta dall'allegato VI (II). **Gli Stati membri garantiscono il libero accesso ai documenti necessari ai sensi dell'allegato IV, sezione III della presente direttiva.**

Motivazione

L'emendamento riprende la posizione espressa dal Parlamento europeo in prima lettura relativa all'informazione completa dell'opinione pubblica.

I documenti di cui all'allegato IV, sezione III, riguardano la documentazione e il riesame della selezione del sito. La relattrice reputa che l'opinione pubblica abbia un "diritto di consultazione degli atti". Per questo motivo l'emendamento 9 della prima lettura è stato leggermente modificato rifacendosi alla direttiva 90/313/CE del 7 giugno 1990 sul libero accesso alle informazioni in materia ambientale.

(Emendamento 4)
Articolo 7, paragrafo 3

3. Al fine di mantenere un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, la relazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata, ove opportuno, da proposte di modifica della presente direttiva **che possono includere la possibilità di accordare, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, ulteriori deroghe al calendario stabilito nell'allegato I per l'osservanza del valore limite relativo al benzene.**

3. Al fine di mantenere un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, la relazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata, ove opportuno, da proposte di modifica della presente direttiva.

Motivazione

Nelle sue proposte di modifica della direttiva, la Commissione è libera di proporre modifiche dei valori limite ed eventualmente una proroga del periodo di deroga, il che rende superflua la seconda parte del presente comma.